



COMUNE DI ALZATE BRIANZA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 del 19-12-17

Oggetto: 2^a VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AI SENSI
DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 E S. M.I.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala del Centro civico "A. Alciato" di via IV Novembre n.309, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

GHERBESI MASSIMO	P	BENZONI LORENZO	A
MAURI REGINA PAOLA	P	LANINI PAOLA	P
MOLTENI SERGIO	P	FRIGERIO PAOLO	P
RIGAMONTI. ELENA	P	VIGANO' DARIO	A
ANASTASIA MARIO	P	CORTI CRISTINA	A
SGAMBATI SERGIO	A	AIANI PAOLO	A
BALLABIO DAVIDE	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

COLOMBO ERNESTINO, Assessore esterno..... P

Assume la presidenza il Signor GHERBESI MASSIMO in qualità di SINDACO.

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata all'ordine del giorno:

..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 19 del 25 luglio 2017, esecutiva ai sensi di Legge, è stata adottata la 2ª variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Alzate Brianza costituita da:

-Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. – Rapporto preliminare

-Relazione V2

-Documento di Piano (tavole sostitutive):

-tav. DP 2 V2 “Vincoli urbanistici ed ambientali”

-tav. DP 8 V2 “Previsioni di Piano”

-Piano delle Regole (tavole sostitutive):

tav. PR 1A V2 “Ambiti del tessuto urbano consolidato e del tessuto agricolo e ambientale”

tav. PR 1B V2 “Ambiti del tessuto urbano consolidato e del tessuto agricolo e ambientale”

tav. PR 1C V2 “Ambiti del tessuto urbano consolidato e del tessuto agricolo e ambientale”

tav. PR 2B V2 “Ambiti del tessuto urbano di antica formazione”

PR 3 V2 “Regole di attuazione”

oltre alla documentazione, per quanto attiene allo studio geologico comunale, costituita da:

-Relazione geologica

-Norme Tecniche di Attuazione

-Carta di inquadramento geologico:

tav. n. 1 non modificata

-Carta di inquadramento geomorfologico:

tav. n. 2 non modificata

-Carta di inquadramento idrogeologico con elementi di idrografia:

tav. n. 3 non modificata

-Sezioni idrogeologiche:

tav. n. 4 non modificata

-Carta di inquadramento pedologico:

tav. n. 5 non modificata

-Carta delle pendenze:

tav. n. 6 non modificata

-Carta di pericolosità sismica locale:

tav. n. 7 rivista e modificata

-Carta di dettaglio:

tav. n. 8 rivista e modificata

-Carta di sintesi:

tav. n. 9 rivista e modificata

-Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano:

tav. n. 10a rivista e modificata

tav. n. 10b rivista e modificata

tav. n. 10c rivista e modificata

tav. n. 10d rivista e modificata

-Carta dei vincoli:

tav. n. 11 rivista e modificata

-Carta di pericolosità sismica locale e fattibilità geologica:

tav. n. 12 aggiunta

CHE la procedura di deposito e pubblicazione degli atti costituenti la 2^a variante al vigente Piano di Governo del Territorio è stata completata secondo la tempistica di seguito specificata:

-avviso pubblicato all'Albo Pretorio dal 9 agosto 2017 al 7 settembre 2017;

-avviso pubblicato sul quotidiano locale "Corriere di Como" il 9 agosto 2017;

-avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) serie avvisi e concorsi n.32 del 9 agosto 2017;

che ai sensi dell'art. 13, comma 5, della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. copia della documentazione su supporto informatico è stata inviata al Settore Territorio della Provincia di Como;

che ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. copia della documentazione su supporto informatico è stata inviata al Dipartimento Provinciale di Como e Varese di ARPA Lombardia e all'ATS dell'Insubria Sede Territoriale di Como;

che nel periodo intercorso dal trentunesimo giorno della pubblicazione e fino al 7 ottobre 2017 sono state presentate n. 4 osservazioni da parte di privati cittadini, enti e associazioni;

che tutte le osservazioni sono state debitamente raccolte e registrate, per essere in questa sede valutate e controdedotte;

tutto ciò premesso il Sindaco propone di passare all'esame delle osservazioni:

osservazione n. 1

L'Assessore Colombo Ernestino dà lettura dell'osservazione n. 1 presentata in data 22 settembre 2017, prot. n. 8947, dal Sig. Nicolò Burinato in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della "Cascina Platano Società Agricola a r.l." che richiede:

Possibilità di arretrare la perimetrazione del P.A. 16 (oltre la traslazione già prevista)

soluzione A: arretramento di mt. 10 dell'area edificata rispetto al fronte stradale per ottimizzare la viabilità e l'accesso alla cascina anche con i mezzi agricoli, creare una fascia verde "filtro" tra la strada e la cascina e garantire maggiore salubrità delle strutture rispetto all'andamento del terreno, così come da parere favorevole della Commissione edilizia del 20.10.2015;

soluzione B: arretramento ridotto a 7/8 mt. con un limitato aumento della superficie del P.A. (70/80 mq. circa).

Specificare la possibilità di demolizione e ricostruzione anche in assenza di traslazione/arretramento del perimetro del P.A. 16.

Regola calcolo oneri compensativi (perequazione)

soluzione A: rivedere la norma di cui all'art. 44, comma 8, delle Regole di Attuazione in considerazione del fatto che non ci si trova in presenza delle condizioni dettate dall'art. 11 della L.R. 11/2005, senza dunque prevedere alcuna indennità compensativa a carico del privato;

soluzione B: riduzione della quota di compensazione poiché ritenuta gravemente penalizzante.

Gli usi non consentiti

rettifica e specificazione dell'art. 44, comma 4, delle Regole di Attuazione del Piano delle Regole ammettendo l'uso agricolo, necessario all'insediamento dell'attività di agriturismo.

L'assessore riferisce che l'osservazione non può essere accolta in quanto:

1a) non coerente per omogeneità urbanistica degli ambiti urbanizzati circostanti, si verrebbe a creare una discontinuità con la destinazione d'uso prevalente del territorio;

1b) la proposta alternativa determina un consumo di suolo, non ammissibile con le finalità della variante al P.G.T.

2) l'osservazione non produce alcun effetto; nel Piano delle Regole la modalità di intervento sul comparto di "antica formazione" è individuata come "modificativo" che prevede ai sensi dell'art. 44, comma 5.3, lettera e), delle Regole di Attuazione, ristrutturazione con demolizione parziale o totale nel rispetto della sagoma esistente così come indicato dalle leggi nazionali e regionali vigenti;

3a) la variante è stata avviata in risposta alla necessità di voler modificare le condizioni esistenti e quindi in cambio di una compensazione;

3b) si confermano i valori di compensazione adottati dato che gli stessi sono stati oggetto di considerazioni tecniche da parte dell'Amministrazione Comunale e ritenuti congrui per entrambe le parti, pubblica e privata;

4) si conferma quanto adottato poiché quanto richiesto è incoerente con la destinazione di zona residenziale di "antica formazione".

.....
il Consiglio Comunale

PRESO ATTO degli interventi di cui sopra;

SENTITA la relazione del Sindaco che propone di non accogliere l'osservazione n. 1, presentata in data 22 settembre 2017, prot. n. 8947, dal Sig. Nicolò Burinato in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della "Cascina Platano Società Agricola a r.l.", nei termini esposti dall'assessore Colombo Ernestino;

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI

*il vigente Statuto Comunale;

*il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al predetto art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti 7 (sette) favorevoli, zero contrari ed 1 (uno) astenuto (Consigliere Paolo Frigerio del gruppo Alzate Democratica)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse e le motivazioni formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di non accogliere l'osservazione n. 1 presentata in data 22 settembre 2017, prot. n. 8947, dal Sig. Nicolò Burinato in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della "Cascina Platano Società Agricola a r.l.", nei termini esposti dall'assessore Colombo Ernestino.

osservazione n. 2

L'assessore Colombo Ernestino dà lettura dell'osservazione n. 2 presentata in data 26 settembre 2017, prot. n. 9033, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) dipartimento di Como e Varese con la quale richiede:

Verifica della qualità ambientale, paesaggistica ed agricola dei suoli compresi nel perimetro del piano attuativo n. 16, restituiti alla funzione agricola/naturale.

Verifica del possibile aumento delle pressioni sulle matrici ambientali (disponibilità risorse idriche, e sufficienza dei sottoservizi soprattutto smaltimento e depurazione reflui e l'invarianza idraulica) a seguito dell'aggiunta del comma 7 all'art. 47 delle Regole di Attuazione del Piano delle Regole, segnalando altresì che tale modifica dovrebbe essere sottoposta alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.

L'Assessore riferisce che quanto richiesto può essere accolto in quanto raccomandazione ad effettuare le verifiche evidenziate, in sede di progetto, quali indicazioni di carattere generale; si specifica che la possibilità di ampliamento fino ad un massimo di 150 mq. (una tantum) per adeguamenti funzionali, degli edifici con attività produttiva esistente nell'ambito a tessuto urbano prevalentemente residenziale a media densità (art. 47, comma 7, delle Regole di Attuazione), è stata valutata in sede di conferenza dell'assoggettabilità alla V.A.S. optando per la sua esclusione, dato che gli impatti ambientali e i possibili effetti risultano essere non apprezzabili (cfr verbale di conferenza di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica - V.A.S. - della proposta di variante n. 2 al P.G.T. del 19 maggio 2017).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO degli interventi di cui sopra;

SENTITA la relazione del Sindaco che propone di accogliere l'osservazione n. 2, presentata in data 26 settembre 2017, prot. n. 9033, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) dipartimento di Como e Varese, come indicazione di carattere generale nei termini esposti dall'assessore Colombo Ernestino;

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI

*il vigente Statuto Comunale;

*il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al predetto art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente, nei modi e nelle forme di Legge, da parte dei Consiglieri presenti in aula

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse e le motivazioni formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di accogliere l'osservazione n. 2 presentata in data 26 settembre 2017, prot. n. 9033, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) dipartimento di Como e Varese, come indicazione di carattere generale nei termini esposti dall'assessore Colombo Ernestino.

osservazione n. 3

L'assessore Colombo Ernestino dà lettura dell'osservazione n. 3 presentata in data 5 ottobre 2017, prot. n. 9429, dal Sig. Longoni Angelo con la quale l'osservante richiede:

che il mappale n. 1142 della sezione censuaria di fabbrica Durini, oggetto di osservazione, attualmente classificato in "ambito a tessuto urbano prevalentemente produttivo" venga azionato in "ambito a tessuto urbano con attività commerciali terziarie";

in subordine alla richiesta di cui al punto 1, che l'area mappale n. 1142, oggetto di osservazione, sia ricompresa nel perimetro di cui all'art. 49, comma 6, delle regole di Attuazione.

L'assessore riferisce che l'osservazione può essere parzialmente accolta in quanto:

a) si respinge la richiesta di cui al punto 1) perché in contrasto con il tessuto omogeneo industriale;

b) si accoglie la richiesta formulata al punto 2) mediante perimetrazione dell'area mappale n. 1142 della sezione censuaria di Fabbrica Durini assoggettandola alle disposizioni dell'art. 49, comma 6, delle regole di Attuazione, per meglio garantire l'attuazione della variante al vigente P.G.T.

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto degli interventi di cui sopra;

SENTITA la relazione del Sindaco che propone di accogliere parzialmente l'osservazione n. 3, presentata in data 5 ottobre 2017, prot. n. 9429, dal Sig. Longoni Angelo, nei termini esposti dall'assessore Colombo Ernestino;

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI

-il vigente Statuto Comunale;

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al predetto art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente, nei modi e nelle forme di Legge, da parte dei Consiglieri presenti in aula

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse e le motivazioni formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di accogliere parzialmente l'osservazione n. 3 presentata in data 5 ottobre 2017, prot. n. 9429, dal Sig. Longoni Angelo, nei termini esposti dall'assessore Colombo Ernestino.

osservazione n. 4

L'assessore Colombo Ernestino dà lettura dell'osservazione n. 4 presentata in data 6 ottobre 2017, prot. n. 9444, dal Sig. Giulio Durini di Monza in qualità di presidente e legale rappresentante della Fondazione Alessandro Durini con la quale, l'osservante richiede la verifica delle nuove quote di campagna e della conseguente altezza degli edifici ammessi nell'ambito del P.A. 16, al fine di tutelare le viste e i prospetti sia verso, che dall'immobile denominato "Villa Durini".

L'assessore riferisce che l'osservazione non può essere accolta in quanto la variante al P.G.T. adottata, non ha apportato modifiche ai parametri edilizi, così come dettato dall'art. 44, comma 5.3, delle Regole di Attuazione, con particolare riferimento all'altezza esistente ed al mantenimento della sagoma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO degli interventi di cui sopra;

SENTITA la relazione del Sindaco che propone di non accogliere l'osservazione n. 4, presentata in data 6 ottobre 2017, prot. n. 9444, dal Sig. Giulio Durini di Monza in qualità di presidente e legale rappresentante della Fondazione Alessandro Durini, nei termini esposti dall'assessore Colombo Ernestino;

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI

*il vigente Statuto Comunale;

*il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al predetto art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente, nei modi e nelle forme di Legge, da parte dei Consiglieri presenti in aula

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse e le motivazioni formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di non accogliere l'osservazione n. 4 presentata in data 6 ottobre 2017, prot. n. 9444, dal Sig. Giulio Durini di Monza in qualità di presidente e legale rappresentante della Fondazione Alessandro Durini nei termini esposti dall'assessore Colombo Ernestino.

.....

Esaurito l'esame delle osservazioni e preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri intervenuti al dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per procedere all'approvazione definitiva della 2^a variante al vigente P.G.T. con le modifiche e le precisazioni, opportunamente dettagliate nelle singole osservazioni, così come riportato nel presente atto deliberativo;

VISTO il provvedimento n. 53/2017, prot. n. 45901 del 6 dicembre 2017, rilasciato dal Settore Programmazione Territorio e Parchi – Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Como, inerente l'attestazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della 2^a variante al vigente P.G.T.

VISTA la documentazione costituente la 2^a variante al vigente P.G.T. in recepimento delle modifiche introdotte dall'accoglimento delle osservazioni;

RICHIAMATO l'art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI

*il vigente Statuto Comunale;

*il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al predetto art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti 7 (sette favorevoli), zero astenuti ed 1 (uno) contrario (Consigliere Paolo Frigerio del gruppo Alzate Democratica), espressi nei modi e nelle forme di Legge da parte dei Consiglieri presenti in aula

DELIBERA

1) di richiamare ed approvare le premesse anche se di seguito non materialmente riportate;

2) di dare atto che tutte le quattro osservazioni, sono state votate singolarmente e che l'esito è riportato analiticamente nella presente deliberazione;

3) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. la 2^a variante al vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Alzate Brianza, opportunamente adeguata in recepimento delle modifiche introdotte in accoglimento delle osservazioni, costituita da:

Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. – Rapporto preliminare

Relazione V2

Documento di Piano (tavole sostitutive):

tav. DP 2 V2 "Vincoli urbanistici ed ambientali"

tav. DP 8 V2 "Previsioni di Piano"

Piano delle Regole (tavole sostitutive):

tav. PR 1A V2 "Ambiti del tessuto urbano consolidato e del tessuto agricolo e ambientale"

tav. PR 1B V2 "Ambiti del tessuto urbano consolidato e del tessuto agricolo e ambientale"

tav. PR 1C V2 "Ambiti del tessuto urbano consolidato e del tessuto agricolo e ambientale"

tav. PR 2B V2 "Ambiti del tessuto urbano di antica formazione"

PR 3 V2 "Regole di attuazione"

oltre alla documentazione, per quanto attiene allo studio geologico comunale, costituita da:

Relazione geologica

Norme Tecniche di Attuazione

Carta di inquadramento geologico:

tav. n. 1 non modificata

Carta di inquadramento geomorfologico:
tav. n. 2 non modificata

Carta di inquadramento idrogeologico con elementi di idrografia:
tav. n. 3 non modificata

Sezioni idrogeologiche:
tav. n. 4 non modificata

Carta di inquadramento pedologico:
tav. n. 5 non modificata

Carta delle pendenze:
tav. n. 6 non modificata

Carta di pericolosità sismica locale:
tav. n. 7 rivista e modificata

Carta di dettaglio:
tav. n. 8 rivista e modificata

Carta di sintesi:
tav. n. 9 rivista e modificata

Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano:
tav. n. 10a rivista e modificata
tav. n. 10b rivista e modificata
tav. n. 10c rivista e modificata
tav. n. 10d rivista e modificata

Carta dei vincoli:
tav. n. 11 rivista e modificata

Carta di pericolosità sismica locale e fattibilità geologica:
tav. n. 12 aggiunta

di dare atto che la presente deliberazione consiliare adempie a quanto dettato dall'art. 8, comma 4, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 13, comma 9, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.:
la presente deliberazione consiliare non è soggetta a nuova pubblicazione;
che ai sensi del comma 10 del citato art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., gli atti che costituiscono la 2^a variante al vigente Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la Segreteria Comunale;
che ai sensi del comma 11 del citato art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., gli atti che costituiscono la 2^a variante al vigente Piano di Governo del Territorio acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, da effettuarsi a cura del Comune;
che ai sensi del comma 11 lettera a) del citato art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., gli atti, in forma digitale, che costituiscono la 2^a variante al vigente Piano di Governo del Territorio, sono inviati alla Regione e alla Provincia.

4) di dare atto che gli interventi saranno oggetto di pubblicazione separata.

AVVERTE

che in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 3, comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni dalla data del presente atto;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.1199/1971.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
GHERBESI MASSIMO



Il Segretario Comunale
VICARI DOTT.LEONARDO

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000:

[X] in data odierna è stata pubblicata sul sito istituzionale www.alzatebrianza.org, sezione albo pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi (Legge 18/6/2009 n. 69 - art. 32 comma 1) ;

Alzate Brianza, li



Il Segretario Comunale
VICARI DOTT.LEONARDO

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line comunale per quindici giorni consecutivi a far tempo dalla data su indicata ed è

xx è divenuta esecutiva il giorno

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
xx decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3);

Alzate Brianza, li



Il Segretario Comunale
VICARI DOTT.LEONARDO